

COMUNE DI ZONE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 10	

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 Zatti Marco Antonio	Si	
2 Salvalai Andrea	Si	
3 Marchetti Andrea	Si	
4 Bonsi Maddalena	Si	
5 Brignone Enzo	Si	
6 Marchetti Giorgio	Si	
7 Zatti Massimo	Si	
8 Zatti Nicola	Si	
9 Almici Roberto	Si	
10 Pezzotti Dario	Si	
11 Favore Carlo	Si	
TOTALE	11	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si rinvia alle considerazioni effettuate al precedente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 03.07.2015 (GU n. 157 in data 09.07.2015) con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018;
- il D.M. 28.10.2015 con cui il Ministero dell'Interno ha sancito l'ulteriore differimento - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 - del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP);
- il D.M. 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31.03.2015, termine ulteriormente differito con D.M. 1 marzo 2016;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
- l'art. 1 comma 14 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) testualmente recita:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»”;

considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ritenuto pertanto opportuno e pienamente rispondente allo spirito del legislatore procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi di cui si compone l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, *modus operandi* peraltro già attuato negli anni 2014 e 2015;

considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, della Legge 27.12.2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228;

preso atto che, ai fini IMU la Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208) ha interamente rivisto la disciplina dei comodati gratuiti ai parenti in linea retta di primo grado, ossia genitori-figli. La nuova forma di comodato (sia in forma scritta che in forma verbale) prevede che l'immobile concesso in uso ai parenti in linea retta è più assimilabile ad abitazione principale (e quindi con esenzione totale), ma rimane un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%;

viste altresì le ulteriori rilevanti novità apportate dalla Legge di stabilità 2016 alla disciplina dell'IMU;

considerato che

- l'art. 1, comma 711, della Legge n. 147/2013 ha previsto, per i Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario l'attribuzione di una quota del contributo pari a 110,7 milioni di euro, da ripartirsi con decreto del Ministro dell'Interno volto a remunerare il minor gettito IMU derivante dalle disposizioni di cui ai commi 707 e 708;
- nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere a confermare le aliquote IMU deliberate per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 anche per l'anno 2016;

considerato che con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; per il 2014 e il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

- Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 2015 ed anche per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
- come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per gli anni 2014 e 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

rilevato che, sempre nel proprio regolamento, ai sensi del comma 682 il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, unitamente alla deliberazione consiliare di fissazione delle aliquote:

- specifiche riduzioni correlate alla capacità contributiva della famiglia (art. 13 reg.)
- specifiche detrazioni al ricorrere di determinati presupposti ed anche in relazione alla situazione reddituale della famiglia anagrafica o dell'ammontare della rendita catastale (art. 12 reg.);

considerato che, nell'ambito della TASI:

- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- l'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2) della Legge n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune individua i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

ritenuto di conseguenza necessario provvedere con apposita deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono quelli individuati nella deliberazione di approvazione del piano finanziario, approvata nell'odierna seduta al punto precedente, per un totale di euro 86.000,00:

considerato che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

ritenuto per l'esercizio 2015 ed a fronte dei sempre maggiori tagli che lo Stato effettua sui trasferimenti ai Comuni attraverso la progressiva riduzione dell'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale a fronte di dell'attribuzione di capacità impositiva agli enti locali, il Comune di Zone, con deliberazione C.C. n. 22 del

15.07.2015 aveva deliberato per la sola abitazione principale, l'aliquota pari al 2% azzerando l'aliquota per gli altri immobili;

precisato che per l'esercizio 2016 il gettito relativo alla TASI sarà sostanzialmente nullo a seguito dell'art.1, comma 14, della L. 208/2006 (Legge di stabilità per il 2016) che testualmente recita:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*
- e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»”;*

considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito in Legge 28.10.2013 n. 124;

considerato, altresì, che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

considerato, che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

dato atto che:

- una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661, della Legge n. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto in collaborazione col gestore;

vista, pertanto, la proposta di tariffe che si allega quale parte integrante e sostanziale, redatta in conformità alle indicazioni normative e ministeriali, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

considerato peraltro che:

- ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasce di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29.04.2010 n. 17381);
- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23.07.2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10.02.2009 n. 750 e 10.07.2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 06.11.981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12.07.2006 n. 3825);
- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 04.12.2012 n. 6208;

dato atto che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.07.2013, e confermate per il 2014 e 2015, contenevano un correttivo preordinato a calmierare la mera applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, al fine di ovviare a incrementi particolarmente gravosi tanto per le utenze domestiche quanto per quelle non domestiche;

ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2016 tale fondo pari ad euro 7.000,00 a carico del bilancio comunale, in un'ottica solidaristica e di sostanziale equità e ragionevolezza nell'imposizione, finalizzato a finanziare gli incrementi tariffari TARI (rispetto all'importo TARSU) che vanno oltre i 20,00 euro per le utenze domestiche e i 300,00 euro per le utenze non domestiche;

viste le previsioni agevolative contenute nel regolamento istitutivo della IUC, nella sezione dedicata alla disciplina della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 35 del regolamento citato, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

considerato altresì che, dell'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992, determinato per l'anno 2016 in 5% con decreto del Presidente della Provincia n. 14/2016 del 25.01.2016;

ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è quello di cui all'allegato prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

ricordato che secondo quanto previsto dal regolamento sulla IUC approvato con deliberazione n. 20 del 15.07.2015, le scadenze per i pagamenti sono le seguenti:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 luglio
	Saldo	16 novembre

sia per TASI che IMU è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno mentre per la TARI è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio;

visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

presenti: n. 11

favorevoli: n. 8

astenuiti: n. 3 (Pezzotti D., Almici R., Favore C.)

contrari: n. ;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di €. 200,00;

B) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 si fissa la TASI per l'abitazione principale al 2 per mille per le categorie non esenti, mentre rimane a zero l'aliquota per gli altri immobili.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 50% (percentuale calcolata su un gettito previsto di gettito pari ad euro 43.000 a fronte di un piano finanziario pari ad euro 86.000);

C) TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- di determinare per l'anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dal prospetto dettagliato che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un occupante ogni 50 metri quadrati di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità di comprovare il diverso dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, così come previsto dall'art. 31 del regolamento comunale in materia;
- gli incrementi tariffari TARI (rispetto all'importo TARSU), che vanno oltre i 20,00 euro per le utenze domestiche e i 300,00 euro per le utenze non domestiche saranno finanziati da un fondo di solidarietà, pari ad euro 7.000,00, all'uopo allocato sul bilancio comunale, così come nell'anno 2014;

3. UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di precisare che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in conformità alle previsioni regolamentari:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	16 luglio
	Saldo	16 novembre

sia per TASI che IMU è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno mentre per la TARI è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 luglio;

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione di conferma, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
6. di rinviare, per la disciplina di dettaglio, ivi compresa quella relativa a riduzioni e detrazioni al regolamento comunale della I.U.C. e dell'I.M.U.;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. di puntualizzare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL,

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

presenti: n. 11


favorevoli: n. 8

astenuti: n. 3 (Pezzotti D., Almici R., Favore C.)

contrari: n. ===;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del TUEL.



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia
Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)
Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167
E-mail: info@comune.zone.bs.it

TARI SERVIZIO RIFIUTI

TARIFFE ANNO 2016

	<i>Costi fissi</i>		<i>Costi variabili</i>		<i>Costi totali</i>
Totale costi	74.000,00	46,19%	86.200,00	53,81%	160.200,00
			Copertura prevista		100,00%
Gettito domestiche	46.383,20	62,68%	54.030,16	62,68%	100.413,36
Gettito non domestiche	27.616,80	37,32%	32.169,84	37,32%	59.786,64
Totale gettito	74.000,00	46,19%	86.200,00	53,81%	160.200,00

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,
sommare al risultato la tariffa della parte variabile
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Numero componenti:	FISSA:	VARIABILE:
1	0,32207	34,72357
2	0,37575	55,55772
3	0,41409	69,44715
4	0,44476	86,80894
5	0,47543	104,17072
6	0,49844	118,06015

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:

+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa,

+ moltiplicare la superficie per la tariffa della parte variabile,

sommare alla fine i risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Categoria:		FISSA:	VARIABILE:
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,49337	0,58893
2	Campeggi, distributori carburanti	0,64815	0,77262
3	Stabilimenti balneari	0,60945	0,58262
4	Esposizioni, autosaloni	0,41598	0,35056
5	Alberghi con ristorante	1,03510	1,23255
6	Alberghi senza ristorante	0,77391	0,91846
7	Case di cura e riposo	0,96739	1,14842
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,96739	1,15122
9	Banche ed istituti di credito	0,56108	0,67026
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,84163	0,99698
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03510	1,23396
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,69652	0,82731
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,89000	1,05868
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88032	1,05167
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,05445	1,25078
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,68215	5,56261
17	Bar, caffè, pasticceria	3,52129	4,18142
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,70260	2,02341
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,48978	1,76540
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,86236	6,97185
21	Discoteche, night club	1,00608	1,20030

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data 28.04.2016



Il Responsabile del Servizio
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Data 28.06.2016



Il Responsabile del Servizio
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Porteri dott.ssa Mariateresa)

Il Sindaco
F.to Marco Antonio Zatti

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale

attesta la conformità della presente copia,

composta da facciate scritte 14, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 29 GIU. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mariateresa Porteri